

**CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
LEO – SCOLTENNA – PANARO
MODENA**

**REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI PRECARIE DI
NATURA ATTIVA**

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con deliberazione n. 240 assunta in data 09/12/98, ratificata, per la parte di competenza, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 assunta in data 26/02/99; e successivamente modificato con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 141 assunta in data 12/07/00.

SOMMARIO

ART. 1 – DISPOSIZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA.....	4
ART. 2 - DIVIETI.....	4
ART. 3 – CONCESSIONI.....	5
ART. 4 - OGGETTO DELLE CONCESSIONI PRECARIE DI NATURA ATTIVA.....	5
ART. 5 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE DI NATURA ATTIVA	7
ART. 6 - PRESENTAZIONE CONTEMPORANEA DI DOMANDA DA PARTE DI PIU' SOGGETTI.....	7
ART. 7 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE DI NATURA ATTIVA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE.....	7
ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 10 - CANONE DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 11 - VERSAMENTO DEL CANONE.....	9
ART. 12 - CANONI E RIMBORSI.....	9
ART. 13 - CAUZIONE A GARANZIA.....	9
ART. 14 - TRASCRIZIONE.....	10
ART. 15 - SPESE DELL'ATTO.....	10
ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'.....	10
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE.....	10
ART. 18 - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	10
ART. 19 - DIRITTI DEI TERZI.....	10
ART. 20 - MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE.....	11
ART. 21 - RIPARAZIONE DEI DANNI ALLE PERTINENZE DEMANIALI E CONSORZIALI.....	11
ART. 22 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.....	11
ART. 23 - DANNI ALLE OPERE CONCESSE.....	12
ART. 24 - ESIGENZE IDRAULICHE.....	12
ART. 25 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PRESCRIZIONI TECNICHE.....	12
ART. 26 - ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO.....	12

ART. 27 - ACCESSO ALLE OPERE	13
ART. 28 – ZONA DI RISPETTO	13
ART. 29 - REGISTRAZIONE DEGLI ATTI.....	13
ART. 30 - CONCESSIONI PER ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI PLUVIRRIGUI DI FONDI AGRICOLI ESTERNI AI PERIMETRI DEI MEDESIMI IMPIANTI	13
ART. 31 - CONCESSIONI PER ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI PLUVIRRIGUI, AL FINE DI DISPORRE DI ACQUA PER GIARDINI ED ORTI	14
ART. 32 – APPLICAZIONI.....	14
ELENCO ALLEGATI.....	15
A. Elenco canoni e spese d’istruttoria.....	16
B. Disciplinare tipo.....	18
C. Disciplinare per allacciamenti di fondi agricoli (esterni al perimetro di contribuenza) agli impianti pluvirrigui, al fine di disporre di acqua per uso agricolo.....	20
D. Disciplinare per allacciamenti di immobili urbani agli impianti pluvirrigui (interni al perimetro di contribuenza), al fine di disporre di acqua per giardini ed orti.....	22
E. Disciplinare tipo per manufatti di scarico.....	24
F. Disegni esemplificativi dei casi di maggiore interesse per la bonifica.....	26

Nota bene: Gli allegati B-C-D-E hanno carattere esemplificativo: possono essere soggetti ad eventuali integrazioni, proposte dai Servizi consorziali che non inficino i contenuti del presente Regolamento, qualora le stesse si rendessero necessarie per la specificità delle condizioni caratterizzanti l’atto di concessione da rilasciare.

ART. 1 – DISPOSIZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA

Il presente Regolamento è relativo alle sole concessioni. Per quanto riguarda i nulla osta e le autorizzazioni quali ad esempio quelli contemplate nei disegni in allegato, gli stessi vengono trattati con semplice riscontro tecnico a livello di corrispondenza tra le parti.

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo 1 del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904 n° 368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti nel presente Regolamento.

ART. 2 - DIVIETI

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:

- a) qualunque piantagione arborea, siepe, fabbricato, rete da pesca, bilancia, smovimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 4 metri per le piantagioni arboree e di metri 1 per le siepi, di metri 2 per lo smovimento del terreno, di metri 4 nei canali con fondo fino ad 1 metro e metri 5 nei canali con fondo più largo di 1 metro per i fabbricati, le reti da pesce e le bilancie;
- b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda.
Tuttavia i fabbricati, piante o siepi che per una nuova opera risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino pregiudizio, ma non possono essere sostituite se non alle distanze sopra stabilite;
- c) la costruzione di fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
- d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato da essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidetti;
- f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali con getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- g) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
- j) la costruzione di varchi, di cavedoni o di qualunque altra opera che possano ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;

- k) l'attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua;
- l) la macerazione della canapa, del lino e di qualsiasi altro prodotto nei canali consorziali.

ART. 3 – CONCESSIONI

E' vietato, a chi non ne ha ottenuto la formale concessione , a norma del successivo art. 5 del presente Regolamento:

- a) variare o alterare canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) costruire ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni;
- c) costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle esistenti, all'interno delle fasce di inedificabilità di cui all' art. 28 del presente Regolamento;
- d) scavare maceratoi a distanza minore di metri 12 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini ed introdurre, nei canali consorziali, l'acqua di vuotatura dei maceri;
- e) derivare o prelevare acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, anche in via occasionale;
- f) immettere nella canalizzazione consorziale acque di fognatura, anche se depurate ai sensi di legge;
- g) costruire manufatti di scolo delle acque nei canali consorziali o comunque scaricare acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- h) costruire rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- i) transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con carri;
- j) estrarre terra, sabbia o altre materie degli alvei dei canali consorziali;
- k) depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate e zone di rispetto;
- l) la temporanea utilizzazione colturale di terreni demaniali in gestione al Consorzio;
- m) compiere tutti gli altri atti, o fatti previsti dall'art. 134 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368.

L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature, maceratoi o stabilimenti industriali non può essere assolutamente concessa se non sono state preventivamente ottenute dagli interessati le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, in particolare della L. n° 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni e se non sono state adottate tutte indistintamente le misure atte a garantire l'immissione di acque decantate e depurate.

ART. 4 - OGGETTO DELLE CONCESSIONI PRECARIE DI NATURA ATTIVA

Possono formare oggetto di concessioni di natura attiva le seguenti opere, atti o fatti, oltre a quelli previsti dall'Art. 134 del Regolamento di Polizia Idraulica approvato con R.D. 8.5.1904 n. 368:

- a) la costruzione di opere e manufatti che interessano direttamente la sezione fluente di canali consorziali quali: tombinature, ponti e ponticelli, chiaviche di scarico di terreni agricoli o

- di fabbricati singoli o facenti parte di lottizzazioni e simili, manufatti di derivazione, impinguamento, consolidamento, regimazione di qualsiasi tipo e natura ad uso irriguo o industriale;
- b) l'attraversamento sub-alveo ed aereo, il fiancheggiamento di canali consorziali, sia a cielo aperto che tombinati, con condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, cavi telefonici, ecc.;
 - c) la costruzione e l'uso di opere e manufatti sopra terreni soggetti a servitù attiva a favore del Consorzio (ponti, tombinamenti, recinzioni, piccoli manufatti, attraversamenti subalvei od aerei. Occupazioni temporanee, costruzioni di qualsiasi tipo a distanza inferiore a quella prevista da eventuali regolamenti edilizi comunali ma comunque superiore a quelle minime di inedificabilità di cui all'Art. 133 del R.D. 8/5/1904 n. 368 e all'Art. 28 del presente Regolamento);
 - d) le derivazioni di acqua dalle canalizzazioni consorziali per usi agricoli, al di fuori delle utenze ordinarie.
 - e) lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque reflue, rese idonee per i successivi usi istituzionali a seguito del trattamento depurativo effettuato da impianti di depurazione comunali o privati o comunque da apprestamenti idonei (fosse settiche, vasche Imhoff ecc...) fatte salve le norme di cui alla Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) il transito su terreni di proprietà demaniale, di cui il Consorzio abbia l'uso esclusivo;
 - g) le variazioni o le alterazioni del tracciato o della sezione fluente di canali aventi funzione esclusivamente di scolo oppure funzione promiscua (scolo ed irrigazione), sempreché determinate da ragioni di interesse pubblico o di interesse privato da parte di una pluralità di soggetti, a giudizio insindacabile del Consorzio;
 - h) la concessione temporanea di uso di terreni, costituenti pertinenze dei canali, soggetti comunque a servitù attiva in favore del Consorzio stesso, nonché di superfici derivanti dalla tombinatura di canali consorziali;
 - i) il collocamento di bilancione o capanni da pesca, di scalette e di pontili di attracco di natanti nei canali consorziali;
 - l) qualsiasi altro apprestamento, atto o fatto che possa alterare la forma, le dimensioni, la resistenza, la convenienza all'uso a cui sono destinati i canali consorziali e le loro pertinenze, nonché le servitù di transito, di distanza di manufatti, recinzioni, ecc. previste a favore dei frontisti dei canali suddetti, le servitù di deposito dei materiali provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali medesimi, ecc.;
 - m) ogni e qualsiasi atto modificativo delle condizioni delle strutture in genere che il Consorzio gestisce nel superiore interesse della Bonifica.

ART. 5 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE DI NATURA ATTIVA

Chiunque voglia ottenere concessioni deve inoltrare domanda scritta al Consorzio della Bonifica Burana – Leo – Scoltenna – Panaro – Corso Vittorio Emanuele, 107 – 41100 Modena (MO).

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola concessione e deve contenere le generalità del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, ragione sociale ecc.), codice fiscale e numero telefonico, la sua qualità di proprietario o legale rappresentante, usufruttuario, affittuario. ecc., la sua residenza e il domicilio, nonché la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire e l'indicazione esatta dell'uso al quale l'opera stessa è destinata.

Nel caso in cui la domanda venga presentata dall'affittuario, sarà richiesta anche la sottoscrizione da parte del proprietario.

Dovrà inoltre contenere l'esatta indicazione della località interessata nonché la dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a tutte le altre che il Consorzio potrà prescrivere in relazione alla domanda prodotta.

Alla domanda dovranno essere allegati i disegni illustrativi delle opere stesse in duplice copia, debitamente firmati da un tecnico abilitato per i casi più importanti, a termini di legge, nonché dal richiedente. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario.

L'accoglimento delle domande è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione consorziale.

Gli atti e i fatti eseguiti in assenza di formale concessione assumono il carattere di abusività. Contro i trasgressori il Consorzio procederà a termini di Legge.

ART. 6 - PRESENTAZIONE CONTEMPORANEA DI DOMANDA DA PARTE DI PIU' SOGGETTI

Nell'eventualità in cui più soggetti inoltrino contemporaneamente domanda di concessione per lo stesso oggetto, è facoltà discrezionale del Consorzio considerare titolo preferenziale la proprietà del terreno frontista dell'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.-

ART. 7 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE DI NATURA ATTIVA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE

Gli atti di concessione saranno di norma intestati ai proprietari degli immobili in relazione ai quali la concessione stessa viene rilasciata.

Le condizioni riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della medesima e le disposizioni, sia generali che particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione della particolare opera di bonifica interessata saranno fissate in appositi atti, definiti "Disciplinari di Concessione", in conformità delle prescrizioni del presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8/5/1904 n. 368.

I disciplinari di cui sopra, verranno redatti su apposito modello, dal quale risulteranno la data ed il numero della concessione.

Il termine del procedimento per il rilascio degli atti suddetti è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione della domanda.

Entro detto termine il Consorzio:

- a) adotta un provvedimento espresso anche nell'eventualità di un rigetto dell'istanza;
- b) può chiedere chiarimenti con l'intesa che il termine del procedimento viene sospeso, ricominciando a decorrere dalla data di ricezione della risposta dell'interessato.

L'atto di concessione dovrà essere sottoscritto in duplice copia da parte del Concessionario e quindi sarà sottoposto ad approvazione del Comitato Amministrativo prima della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del Consorzio.

Nei soli casi d'urgenza, comprovata a insindacabile giudizio del Consorzio, l'esecuzione delle opere oggetto di concessione potrà essere autorizzata in via provvisoria nelle more del rilascio della concessione definitiva, previo versamento anticipato della cauzione e canone a garanzia di cui all'Art. 10 del presente Regolamento, da effettuare mediante versamento a mezzo dell'apposito bollettino di c/c postale.

Alla concessione provvisoria farà seguito il rilascio della concessione definitiva con le modalità di cui al presente Regolamento.

Con la sottoscrizione degli atti sopracitati la Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle particolari che saranno determinate di volta in volta dal Consorzio.

ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione accordata in via assolutamente precaria, ha una durata non superiore ad un trentennio ai sensi dell'Art. 137 del richiamato R.D. n. 368/1904.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con provvedimento motivato in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno mediante preavviso di mesi 3 (tre), salvo i casi di assoluta urgenza, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa di materiali di risulta, alla messa in pristino dei luoghi in stato "quo ante", nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere, salvo la restituzione del deposito cauzionale infruttifero, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio.

Scaduto il termine indicato nella revoca, qualora il Concessionario non abbia provveduto alle operazioni sopra indicate di messa in pristino il Consorzio potrà provvedere d'ufficio, addebitando le spese al Concessionario.

Le modalità indicate nel presente articolo, relativamente alla revoca della Concessione, trovano applicazione anche nel caso della scadenza senza rinnovo della medesima ovvero rinuncia da parte del Concessionario.

ART. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e la perdita dell'eventuale cauzione prestata a garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 137 lettera c) del R.D. 8/5/1904 n. 368.

ART. 10 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Il canone che il Concessionario è tenuto a versare annualmente al Consorzio ha natura ricognitoria e risarcitoria per il rimborso dei maggiori oneri di carattere continuativo che l'Ente deve sostenere per effetto della concessione.

L'ammontare del canone è determinato partitamente per ogni categoria di opere concesse con provvedimento degli Organi consortili sulla base dell'Allegato A) al presente Regolamento.

I Canoni di concessione sono soggetti a variazione biennale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con arrotondamento per eccesso o per difetto alle mille lire. Sono fatte salve le variazioni che potranno essere apportate d'ufficio, previa deliberazione del Comitato Amministrativo, senza obbligo di preavviso ai concessionari, nei casi in cui intervengano situazioni contingenti che giustifichino l'adozione del provvedimento. Ad analogo aggiornamento sono assoggettate le spese di istruttoria.

E' fatto salvo il diritto del Concessionario di rinunciare alla concessione: tale rinuncia dovrà essere comunicata al Consorzio non oltre gg. 15 dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Tutte le spese per consentire la ricognizione e per gli eventuali collaudi restano a carico del Concessionario.

Di norma il canone si intende riferito ad anno solare.

ART. 11 - VERSAMENTO DEL CANONE

L'ammontare del canone, a partire dal secondo anno, sarà posto a carico del Concessionario ed introitato mediante bollettino di c/c postale.

La prima annualità, sarà invece riscossa all'atto del ritiro della concessione, insieme alle spese d'istruttoria e di cauzione.

Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone, per l'anno in corso.

ART. 12 - CANONI E RIMBORSI

L'ammontare dei canoni è riportato nelle Tabelle di cui all'Allegato A al presente Regolamento, partitamente per ogni categoria di opere concesse.

ART. 13 - CAUZIONE A GARANZIA

Il Consorzio richiederà al Concessionario la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e del rispetto del versamento del canone; tale importo sarà pari a quello del canone.

Il deposito cauzionale verrà restituito dal Consorzio all'atto della revoca (salvo l'ipotesi di cui al precedente art. 9), scadenza senza rinnovo o rinuncia della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio stesso.

ART. 14 - TRASCRIZIONE

Il Concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini dell'eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

ART. 15 - SPESE DELL'ATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione (bolli, tasse, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro connesso) sono a carico del Concessionario.

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà del fondo, in riferimento al quale è rilasciata la concessione, il Concessionario (o, in caso di morte, il suo erede) deve comunicare al Consorzio, sotto pena della personale responsabilità, le generalità complete ed il domicilio del subentrante. Quest'ultimo dovrà comunicare al Consorzio la propria volontà di assumere a proprio carico gli oneri inerenti al rilascio dell'atto e provvedere agli adempimenti conseguenti il proprio subentro, secondo le istruzioni impartite dal Consorzio.

Qualora non pervenga al Consorzio la comunicazione da parte del subentrante di assumere a proprio carico gli oneri e gli adempimenti suddetti, la concessione è da considerarsi revocata con onere a carico del Concessionario cedente di procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 c. 2 del presente Regolamento con le modalità ivi previste. Qualora il Concessionario cedente non abbia provveduto alle operazioni sopra indicate di messa in pristino il Consorzio potrà provvedere d'ufficio addebitando le spese al Concessionario cedente.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

ART. 18 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori relativi alla realizzazione delle opere concesse devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge e della buona esecuzione e della stabilità dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

ART. 19 - DIRITTI DEI TERZI

Il rilascio della concessione non pregiudica in modo alcuno gli eventuali diritti dei terzi, siano essi privati cittadini od enti.

ART. 20 - MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE

Alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle opere concesse, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria assoluta responsabilità, il Concessionario.

In difetto, può intervenire d'Ufficio il Consorzio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso.

Qualora dalla realizzazione del manufatto richiesto derivi al Consorzio un beneficio oggettivamente riscontrabile, o comunque una situazione di convenienza per l'Ente, a fronte degli oneri indotti dall'esecuzione dell'opera oggetto di concessione, il Consorzio può valutare la possibilità di esonerare in tutto o in parte il Concessionario dal pagamento del canone (es.: caso della tombinatura di lunghezza tale, in rapporto a quella complessiva del canale, da rappresentare una effettiva riduzione dell'onere manutentorio a carico del Consorzio, e da consentire una migliore funzionalità idraulica).

Il Consorzio, sulla base dell'economia realizzata, valuterà quale entità di riduzione del canone potrà riconoscere al Concessionario rispetto alla tariffa ordinaria.

Il criterio suddetto potrà essere esteso a tutte quelle ipotesi di concessioni nelle quali il Consorzio riscontra un proprio effettivo beneficio per effetto dell'opera data in concessione.

Il Concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Consorzio, ad eseguire quegli interventi manutentori necessari ad insindacabile giudizio dell'Ente, al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità dei sistemi idrici interessati.

Anche in tal caso, qualora il Concessionario non provveda con la celerità ritenuta necessaria dal Consorzio all'esecuzione dei lavori di manutenzione, il Consorzio stesso si riserva, nei tempi valutati idonei a propria discrezione, di intervenire con propri mezzi o tramite ditte terziste addebitandone i relativi costi al Concessionario.

ART. 21 - RIPARAZIONE DEI DANNI ALLE PERTINENZE DEMANIALI E CONSORZIALI

Il Concessionario, sia nell'eseguire l'opera oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali; in caso contrario, è tenuto ad eseguire a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.

Qualora il Concessionario non vi ottemperi, all'esecuzione dei lavori provvede il Consorzio d'Ufficio, con le procedure di cui al 2° capoverso dell'Art. 20.

ART. 22 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone od alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia anche di carattere giudiziario che possano essere promossi da terzi, amministrazioni pubbliche, enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile che penale.

ART. 23 - DANNI ALLE OPERE CONCESSE

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura ed entità che possano derivare, all'opera oggetto di concessione, anche a seguito di dissesti alla proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze o a causa dei lavori dal medesimo Consorzio eseguiti. A tale proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

ART. 24 - ESIGENZE IDRAULICHE

Il Consorzio concedente ha la facoltà di imporre al Concessionario, nell'arco di validità della concessione, nuove condizioni così come di imporre, in dipendenza di sopravvenute esigenze idrauliche o comunque dell'esecuzione di lavori consorziali, la demolizione o la modifica delle opere oggetto della concessione stessa, a cura e spese del Concessionario.

Quanto sopra non deve assolutamente comportare, per il Consorzio, obbligo alcuno di ripristinare in tutto o in parte le opere demolite né di apporvi modifiche o di corrispondere al Concessionario, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

ART. 25 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PRESCRIZIONI TECNICHE

Prima di iniziare i lavori oggetto della concessione il Concessionario è tenuto obbligatoriamente a prendere accordi con il Servizio Tecnico Consorziale per ricevere le necessarie indicazioni operative e per i preventivi accertamenti.

Il personale consorziale ha facoltà di accedere anche con mezzi meccanici al cantiere del Concessionario e di verificare periodicamente il puntuale adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione.

Il Concessionario deve inoltre osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che il Consorzio dovesse impartire in corso di esecuzione.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità degli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia in fase esecutiva che durante l'esercizio nessuna variante può essere apportata senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.

La durata dei lavori è determinata dal Consorzio, secondo il tipo di opere da eseguire.

ART. 26 - ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

Le spese relative a qualsiasi lavoro eseguito d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal Concessionario. In caso d'inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e delle inadempienze riscontrate.

ART. 27 - ACCESSO ALLE OPERE

Durante l'arco di validità della concessione, agli incaricati dal Consorzio deve, in qualsiasi momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere oggetto della concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento e/o intervento ritenuti necessari.

ART. 28 – ZONA DI RISPETTO

Lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto o di servitù che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati. Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, delle materie di espurgo, al transito dei mezzi meccanici impiegati nei lavori e del personale consorziale di vigilanza e custodia.

La larghezza della zona di rispetto è stabilita in 4 m.

Il personale consorziale ha il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privato lungo le relative arginature o nelle zone di transito, a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono tenuti ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda difficoltoso il passaggio del personale stesso e dei mezzi meccanici.

ART. 29 - REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti di concessione di cui al presente Regolamento saranno registrati solo in caso d'uso, fatta eccezione per le concessioni di particolare rilevanza, per le quali il Consorzio provvederà alla registrazione immediata.

ART. 30 - CONCESSIONI PER ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI PLUVIRRIGUI DI FONDI AGRICOLI ESTERNI AI PERIMETRI DEI MEDESIMI IMPIANTI

L'allacciamento di cui sopra potrà essere autorizzato mediante un atto di concessione temporaneo rinnovabile di anno in anno automaticamente. Ovvero la concessione potrà essere revocata per esigenze del Consorzio.

L'atto di concessione deve contenere in particolare quanto segue:

- tutte le spese di allacciamento dovranno essere sostenute dal concessionario;
- alle prese delle condotte del concessionario dovranno essere installate, a spese del concessionario stesso, saracinesche di sezionamento;
- il concessionario potrà attuare la propria derivazione solo quando ciò non arrechi disservizio agli utenti ricadenti nel perimetro dell'impianto;
- il concessionario dovrà interrompere il prelievo allorchè questo provochi disservizio agli utenti ricadenti nel perimetro dell'impianto, su semplice segnalazione del Consorzio.

Al fine di ripartire equamente le spese dell'impianto pluvirriguo tra tutti coloro i quali ne beneficiano, si dovrà attribuire a tutta la superficie del concessionario che può essere irrigata con allacciamento (quindi anche fabbricati rurali, corti ed annessi) la classe dell'impianto irriguo interessato.

Il rilascio della concessione è subordinato al parere tecnico in ordine alla funzionalità dell'impianto pluvviriguo.

Il canone di concessione verrà determinato dall'applicazione della tariffa dell'impianto pluvviriguo alla superficie irrigata depurandolo del ruolo relativo all'irrigazione caratteristico di

quel terreno non servito dall'impianto pluvirriguo e seguire le variazioni delle diverse aliquote di contribuenza.

ART. 31 - CONCESSIONI PER ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI PLUVIRRIGUI, AL FINE DI DISPORRE DI ACQUA PER GIARDINI ED ORTI

L'allacciamento di cui sopra potrà essere autorizzato mediante un atto di concessione temporaneo rinnovabile di anno in anno automaticamente. Ovvero la concessione potrà essere revocata per esigenze del Consorzio.

L'atto di concessione deve contenere in particolare quanto segue:

- tutte le spese di allacciamento dovranno essere sostenute dal concessionario;
- alle prese delle condotte del concessionario dovranno essere installate, a spese del concessionario stesso, saracinesche di sezionamento;
- il concessionario potrà attuare la propria derivazione solo quando ciò non arrechi disservizio al Consorzio;
- il concessionario dovrà interrompere il prelievo allorchè questo provochi disservizio, su semplice segnalazione del Consorzio.

L'ammontare del canone è riportato nelle Tabelle di cui all'Allegato A al presente Regolamento.

ART. 32 – APPLICAZIONI

La presente normativa si intende applicabile, oltre che ai consorziati, anche ai soggetti non consorziati.

Il presente Regolamento, con la conseguente applicazione dei nuovi canoni di concessione, andrà in vigore a partire dal 1° gennaio 1999.

Le concessioni in essere rimarranno inalterate fino alla loro scadenza, in termini di disciplinare e con adeguamento dall'1/1/1999 dei canoni vigenti su base Istat relativamente agli anni '96, '97, '98, con arrotondamento per eccesso o per difetto alle mille lire.

Successivamente interverrà la variazione biennale di detti canoni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sempre con gli arrotondamenti di cui al precedente capoverso.

L'Amministrazione Consortile, si riserva di prendere in esame le richieste di concessione riguardanti opere di interesse generale o di pubblico servizio, disciplinando specificatamente, laddove non è possibile applicare le disposizioni del presente regolamento, gli obblighi e le condizioni a cui dovranno essere vincolate tali concessioni.

Le attuali convenzioni in essere con gli Enti che svolgono pubblico servizio restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.

ELENCO ALLEGATI

- A) Elenco canoni e spese d'istruttoria;
- B) Disciplinare tipo;
- C) Disciplinare per allacciamenti di fondi agricoli (esterni al perimetro di contribuenza) agli impianti pluvirrigui, al fine di disporre di acqua per uso agricolo;
- D) Disciplinare per allacciamenti di immobili urbani agli impianti pluvirrigui (interni al perimetro di contribuenza), al fine di disporre di acqua per giardini ed orti;
- E) Disciplinare tipo per manufatti di scarico;
- F) Disegni esemplificativi dei casi di maggiore interesse per la bonifica.

Nota Bene: Gli allegati B-C-D-E hanno carattere esemplificativo: possono essere soggetti ad eventuali integrazioni, proposte dai Servizi consorziali che non inficino i contenuti del presente Regolamento, qualora le stesse si rendessero necessarie per la specificità delle condizioni caratterizzanti l'atto di concessione da rilasciare.

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA - LEO - SCOLTENNA- PANARO MODENA

Prot. n.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta dalla Ditta Cod. Fisc..... , residente a in via, di eseguire sul Canale (F..... map.....).

Comune di

Art.1) - La(**Caratteristiche tecniche della Concessione**).....

Art.2) - Effettuandosi lavori di sistemazione del cavo consorziale che vengano ad interessare la oggetto della presente concessione, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione della e potrà in seguito ripresentare domanda per ricostruirla con caratteristiche inerenti alla sistemazione avvenuta senza con ciò pretendere indennizzi di sorta.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli paesistici ed ambientali.

Art.3) - Prima di iniziare i lavori, che dovranno essere ultimati entro mesi dalla data di notifica del presente disciplinare, il concessionario dovrà informare l'Ufficio consorziale di e non appena i lavori stessi saranno ultimati, ne darà avviso all'Ufficio anzidetto per la visita di controllo.

Art.4) - Sia all'atto dell' esecuzione dell'opera, che durante il periodo della concessione nessuna variante sarà dal concessionario portata alle opere di cui al presente disciplinare.

Art.5) - Il concessionario si obbliga a corrispondere al Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro un canone annuo di lire all'atto del ritiro della concessione, insieme alle spese d'istruttoria e cauzione.

Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che verranno comunicati tempestivamente al concessionario.

E' fatto salvo il diritto del Concessionario di rinunciare alla concessione: tale rinuncia dovrà essere comunicata al Consorzio non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della variazione del canone.

Art.6) - Il Concessionario dovrà versare al Consorzio una cauzione infruttifera di lire a garanzia dell'osservanza degli obblighi imposti al concessionario stesso dal presente disciplinare durante l'uso della concessione. Essa sarà restituita al concessionario che ne faccia richiesta, ove nulla osti, in caso di rinuncia o di revoca della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio stesso.

Art.7) - La durata della concessione è di anni 19, ma il Consorzio, potrà revocarla con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, senza corrispondere indennizzi o compensi di sorta. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro il termine impartito dal Consorzio, nonchè a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art.8) - La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art.9) - La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con particolare riguardo al mantenimento degli scoli esistenti e all'eventuale creazione di altri nuovi che si rendessero necessari in dipendenza dei lavori in oggetto.

Art.10) - Il concessionario s'impegna per sè e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione o causato in futuro per l'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Allegato B al Regolamento per le concessioni precarie di natura attiva

Art.11) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di Bonifica.

Art.12) - Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone, per l'anno in corso.

Art.13) - Le spese del presente atto saranno a carico del concessionario.

Art.14) - In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà del fondo, oggetto della concessione, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena della personale responsabilità, le generalità complete ed il domicilio del subentrante. Quest'ultimo dovrà comunicare al Consorzio la propria volontà di assumere a proprio carico gli oneri inerenti al rilascio dell'atto e provvedere agli adempimenti conseguenti il proprio subentro, secondo le istruzioni impartite dal Consorzio. Qualora non pervenga al Consorzio la comunicazione da parte del subentrante di assumere a proprio carico gli oneri e gli adempimenti suddetti, la concessione è da considerarsi revocata con onere a carico del Concessionario cedente di procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 c. 2 del presente Regolamento con le modalità ivi previste. Qualora il Concessionario cedente non abbia provveduto alle operazioni sopra indicate di messa in pristino il Consorzio potrà provvedere d'ufficio addebitando le spese al Concessionario cedente.

Art. 15) - Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento approvato dal Consorzio in data 09/12/1998.

Modena,

**LA DITTA
CONCESSIONARIA**

IL PRESIDENTE

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA - LEO - SCOLTENNA- PANARO
MODENA

Prot. n.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta per derivazione di acqua all'Impianto pluvirriguo " " dalla Ditta cod. fisc.
, residente ain Via.....

oOo

Premesso che la Ditta sopraindicata ha chiesto di potersi allacciare all'Impianto di irrigazione a pioggia " " per disporre di acqua per uso agricolo.

Art. 1) - Il Consorzio concede a titolo provvisorio alla Ditta sopraindicata di allacciarsi all'Impianto di irrigazione a pioggia " " per fruire di acqua per irrigazione di terreno agricolo coltivato sito in Via , a in Comune di

Art. 2) - L'allacciamento sarà effettuato in corrispondenza della condotta posta nelle vicinanze di
.....mediante presa munita di saracinesca che consenta di escludere la derivazione senza provocare interferenze nell'esercizio dell'impianto. La derivazione sarà effettuata con tubazione del diametro di e terminerà con un idrante di erogazione posto nell'area agricola di Ha

Art. 3) - La costruzione dell'allacciamento è a totale carico della Ditta concessionaria, che assume ogni responsabilità nei confronti di terzi. In particolare la Ditta dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comune per i lavori di che trattasi.

Art. 4) - Prima di iniziare i lavori per la costruzione dell'allacciamento, che dovranno essere ultimati entro (due) 2 mesi dalla data di notifica del presente disciplinare, il concessionario dovrà informare l'Ufficio consorziale di e non appena i lavori stessi saranno ultimati, ne darà avviso all'Ufficio anzidetto per la visita di controllo.

Art. 5) - Il concessionario si obbliga a corrispondere al Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro un canone annuo di £. all'atto del ritiro della concessione, insieme alle spese d'istruttoria e cauzione.

Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che verranno comunicati tempestivamente al concessionario.

E' fatto salvo il diritto del Concessionario di rinunciare alla concessione: tale rinuncia dovrà essere comunicata al Consorzio non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della variazione del canone

Art. 6) - Il concessionario dovrà versare al Consorzio una cauzione infruttifera di £. a garanzia dell'osservanza degli obblighi imposti allo stesso dal presente disciplinare durante l'uso della concessione.

Essa sarà restituita al concessionario che ne faccia richiesta, ove nulla osti, in caso di rinuncia o di revoca della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio stesso.

Art. 7) - La Ditta concessionaria si impegna a mantenere in perfetta efficienza la derivazione in ogni sua parte e resta inteso che il Consorzio potrà, in ogni momento, chiudere la derivazione stessa ove abbiano a manifestarsi inconvenienti di qualsiasi natura ed in particolare fughe d'acqua. La Ditta concessionaria è responsabile per i danni che per qualsiasi motivo dovessero derivare a terzi dall'esercizio della derivazione.

Art. 8) - La Ditta concessionaria potrà derivare ed utilizzare l'acqua esclusivamente per uso agricolo e non potrà farne concessione a terzi. Al riguardo dichiara di essere edotta che l'acqua è disponibile nel solo periodo di esercizio irriguo dell'impianto, il cui funzionamento è disciplinato dal Consorzio in base alle proprie esigenze.

Art. 9) - L'acqua che viene distribuita dall'impianto pluvirriguo **non è potabile**. Nel prenderne atto la Ditta concessionaria si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari affinché l'acqua non possa essere utilizzata, nemmeno per errore, per uso potabile, assumendo al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità anche nei confronti dei terzi.

Art. 10) - La Ditta concessionaria non potrà modificare l'impianto senza il preventivo consenso del Consorzio ed in particolare non potrà aggiungere altri punti di erogazione dell'acqua.

Allegato C al Regolamento per le concessioni precarie di natura attiva

Art. 11) - Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone, per l'anno in corso.

Art. 12) - Il concessionario potrà attuare la propria derivazione solo quando ciò non arrechi disservizio agli utenti ricadenti nel perimetro dell'impianto.

Art. 13) - Il concessionario dovrà interrompere il prelievo allorchè questo provoca disservizio agli utenti ricadenti nel perimetro dell'impianto su semplice segnalazione del Consorzio.

Art. 14) - La durata della concessione è di anni 19, ma il Consorzio potrà revocarla con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, senza corrispondere indennizzi o compensi di sorta. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro dieci giorni dall'ordine che dovesse impartire il Consorzio, nonchè a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art. 15) - La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 16) - La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 17) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di Bonifica.

Art. 18) - Le spese del presente atto saranno a carico del concessionario.

Art. 19) - In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà del fondo, oggetto della concessione, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena della personale responsabilità, le generalità complete ed il domicilio del subentrante. Quest'ultimo dovrà comunicare al Consorzio la propria volontà di assumere a proprio carico gli oneri inerenti al rilascio dell'atto e provvedere agli adempimenti conseguenti il proprio subentro secondo le istruzioni impartite dal Consorzio.

Qualora non pervenga al Consorzio la comunicazione da parte del subentrante di assumere a proprio carico gli oneri e gli adempimenti suddetti, la concessione è da considerarsi revocata con onere a carico del Concessionario cedente di procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 c. 2 del presente Regolamento con le modalità ivi previste. Qualora il Concessionario cedente non abbia provveduto alle operazioni sopra indicate di messa in pristino il Consorzio potrà provvedere d'ufficio addebitando le spese al Concessionario cedente.

Art. 20) - Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento approvato dal Consorzio in data 09/12/1998.

Modena,

**LA DITTA
CONCESSIONARIA**

IL PRESIDENTE

**CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA - LEO - SCOLTENNA- PANARO
MODENA**

Prot. n.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta per derivazione di acqua all'Impianto pluvirriguo " " dalla Ditta cod. fisc.
, residente a - Via

oOo

Premesso che la Ditta sopraindicata ha chiesto di potersi allacciare all'Impianto di irrigazione a pioggia " " per disporre di acqua per il giardino e per l'orto.

Art. 1) - Il Consorzio concede a titolo provvisorio alla Ditta sopraindicata di allacciarsi all'Impianto di irrigazione a pioggia " " per fruire di acqua per bagnare il giardino facente parte dell'edificio sito in Via, a in Comune di

Art. 2) - L'allacciamento sarà effettuato in corrispondenza della condotta D. posta nelle vicinanze mediante presa munita di saracinesca che consenta di escludere la derivazione senza interferenze nell'esercizio dell'impianto. La derivazione sarà effettuata con tubazione in PVC del diametro di 1" e terminerà con un idrantino di erogazione posto nell'area cortiliva.

Art. 3) - La costruzione dell'allacciamento è a totale carico della Ditta concessionaria, che assume ogni responsabilità nei confronti di terzi. In particolare la Ditta dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comune per i lavori di che trattasi.

Art. 4) - Prima di iniziare i lavori per la costruzione dell'allacciamento, che dovranno essere ultimati entro (due) 2 mesi dalla data di notifica del presente disciplinare, il concessionario dovrà informare l'Ufficio consorziale di e non appena i lavori stessi saranno ultimati, ne darà avviso all'Ufficio anzidetto per la visita di controllo.

Art. 5) - Il concessionario si obbliga a corrispondere al Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro un canone annuo di **£. 100.000** all'atto del ritiro della concessione, insieme alle spese d'istruttoria e cauzione.

Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che verranno comunicati tempestivamente al concessionario. E' fatto salvo il diritto del Concessionario di rinunciare alla concessione: tale rinuncia dovrà essere comunicata al Consorzio non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della variazione del canone.

Art. 6) - Il concessionario dovrà versare al Consorzio una cauzione infruttifera di £. a garanzia dell'osservanza degli obblighi imposti allo stesso dal presente disciplinare durante l'uso della concessione. Essa sarà restituita al concessionario che ne faccia richiesta, ove nulla osti, in caso di rinuncia o di revoca della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio stesso.

Art. 7) - La Ditta concessionaria si impegna a mantenere in perfetta efficienza la derivazione in ogni sua parte e resta inteso che il Consorzio potrà, in ogni momento, chiudere la derivazione stessa ove abbiano a manifestarsi inconvenienti di qualsiasi natura ed in particolare fughe d'acqua. La Ditta concessionaria è responsabile per i danni che per qualsiasi motivo dovessero derivare a terzi dall'esercizio della derivazione.

Art. 8) - La Ditta concessionaria potrà derivare ed utilizzare l'acqua esclusivamente per uso agricolo e non potrà farne concessione a terzi. Al riguardo dichiara di essere edotta che l'acqua è disponibile nel solo periodo di esercizio irriguo dell'impianto, il cui funzionamento è disciplinato dal Consorzio in base alle proprie esigenze.

Art. 9) - L'acqua che viene distribuita dall'impianto pluvirriguo **non è potabile**. Nel prenderne atto la Ditta concessionaria si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari affinché l'acqua non possa essere utilizzata, nemmeno per errore, per uso potabile, assumendo al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità anche nei confronti dei terzi.

Art. 10) - La Ditta concessionaria non potrà modificare l'impianto senza il preventivo consenso del Consorzio ed in particolare non potrà aggiungere altri punti di erogazione dell'acqua.

Art. 11) - Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione

Allegato D al Regolamento per le concessioni precarie di natura attiva

dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone, per l'anno in corso.

Art. 12) - La durata della concessione è di anni **19**, ma il Consorzio, potrà revocarla con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, senza corrispondere indennizzi o compensi di sorta. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro dieci giorni dall'ordine che dovesse impartire il Consorzio, nonchè a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art. 13) - La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 14) - La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 15) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di Bonifica.

Art. 16) - Le spese del presente atto saranno a carico del concessionario.

Art. 17) - In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà del fondo, oggetto della concessione, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena della personale responsabilità, le generalità complete ed il domicilio del subentrante. Quest'ultimo dovrà comunicare al Consorzio la propria volontà di assumere a proprio carico gli oneri inerenti al rilascio dell'atto e provvedere agli adempimenti conseguenti il proprio subentro secondo le istruzioni impartite dal Consorzio.

Qualora non pervenga al Consorzio la comunicazione da parte del subentrante di assumere a proprio carico gli oneri e gli adempimenti suddetti, la concessione è da considerarsi revocata con onere a carico del Concessionario cedente di procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 c. 2 del presente Regolamento con le modalità ivi previste. Qualora il Concessionario cedente non abbia provveduto alle operazioni sopra indicate di messa in pristino il Consorzio potrà provvedere d'ufficio addebitando le spese al Concessionario cedente.

Art. 18) - Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento approvato dal Consorzio in data 09/12/1998.

Modena,

**LA DITTA
CONCESSIONARIA**

IL PRESIDENTE

**CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA - LEO - SCOLTENNA- PANARO
MODENA**



Prot. n.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta dalla Ditta Cod. Fisc..... , residente a in via di eseguire sul Canale (F..... map.....).

Comune di

Art. 1) -La concessione viene rilasciata dal Consorzio per quanto di sua competenza, ossia per quanto si riferisce alla salvaguardia e all'esercizio del canale di bonifica. Per quanto attiene la tutela delle acque dall'inquinamento, il concessionario è soggetto alle norme, alle prescrizioni ed agli adempimenti di cui alle leggi 10/5/76 n. 319, 24/12/79 n. 650 e L.R. n.42 del 28/11/1986. In particolare il concessionario dovrà conformarsi alla disciplina che per gli scarichi degli insediamenti civili è stata stabilita dalla Regione Emilia Romagna con la legge regionale 29/1/83 n. 7 e successive integrazioni.

Non potrà essere attivato lo scarico prima dell'avvenuto rilascio della relativa autorizzazione da parte del Comune di, ai sensi della succitata legge regionale.

Il manufatto di scarico(**Caratteristiche tecniche della Concessione**).....

Art. 2) -Il Consorzio si riserva di regolare a proprio insindacabile giudizio la quota d'acqua nel canale. Il concessionario non potrà reclamare eventuali danni provocati da rigurgiti nella fognatura, qualunque ne sia la causa. A prescindere dal rispetto delle norme di legge per la tutela delle acque dall'inquinamento e dalle sanzioni che per il mancato rispetto delle stesse venissero adottate dall'Autorità a ciò preposta, è fatto divieto al concessionario di immettere materie che formino depositi nel cavo o che possano pregiudicare l'utilizzazione irrigua delle acque. Nel caso avessero a riscontrarsi od a temersi per effetto degli scarichi inconvenienti nella utilizzazione irrigua delle acque, il concessionario dovrà sospendere lo scarico e rimuoverne le cause, pena la revoca della concessione. Effettuandosi lavori di manutenzione o sistemazione del canale, il manufatto suddetto se di ostacolo dovrà essere rimosso a cura e spese del concessionario, che potrà in seguito chiedere di ricollocarlo conformandosi alla nuova situazione o alle nuove esigenze del Consorzio.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli paesistici ed ambientali.

Art.3) - Prima di iniziare i lavori, che dovranno essere ultimati entro mesi dalla data di notifica del presente disciplinare, il concessionario dovrà informare l'Ufficio consorziale di e non appena i lavori stessi saranno ultimati, ne darà avviso all'Ufficio anzidetto per la visita di controllo.

Art.4) - Sia all'atto della esecuzione dell'opera, che durante il periodo della concessione nessuna variante sarà dal concessionario portata alle opere di cui al presente disciplinare.

Art.5) - Il concessionario si obbliga a corrispondere al Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro un canone annuo di lire all'atto del ritiro della concessione, insieme alle spese d'istruttoria e cauzione.

Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che verranno comunicati tempestivamente al concessionario.

E' fatto salvo il diritto del Concessionario di rinunciare alla concessione: tale rinuncia dovrà essere comunicata al Consorzio non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della variazione del canone

Art.6) -Il Concessionario dovrà versare al Consorzio una cauzione infruttifera di lire a garanzia dell'osservanza degli obblighi imposti al concessionario stesso dal presente disciplinare durante l'uso della concessione. Essa sarà restituita al concessionario che ne faccia richiesta, ove nulla osti, in caso

Allegato E al Regolamento per le concessioni precarie di natura attiva

di rinuncia o di revoca della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio stesso.

Art.7) - La durata della concessione è di anni 19, ma il Consorzio, potrà revocarla con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, senza corrispondere indennizzi o compensi di sorta. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro il termine impartito dal Consorzio, nonché a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art.8) - La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art.9)- La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con particolare riguardo al mantenimento degli scoli esistenti e all'eventuale creazione di altri nuovi che si rendessero necessari in dipendenza dei lavori in oggetto.

Art.10) - Il concessionario s'impegna per se e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione o causato in futuro per l'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Art.11) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di Bonifica.

Art.12) - Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone, per l'anno in corso.

Art.13) - Le spese del presente atto saranno a carico del concessionario.

Art.14) - In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà del fondo, oggetto della concessione, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena della personale responsabilità, le generalità complete ed il domicilio del subentrante. Quest'ultimo dovrà comunicare al Consorzio la propria volontà di assumere a proprio carico gli oneri inerenti al rilascio dell'atto e provvedere agli adempimenti conseguenti il proprio subentro, secondo le istruzioni impartite dal Consorzio.

Qualora non pervenga al Consorzio la comunicazione da parte del subentrante di assumere a proprio carico gli oneri e gli adempimenti suddetti, la concessione è da considerarsi revocata con onere a carico del Concessionario cedente di procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 c. 2 del presente Regolamento con le modalità ivi previste. Qualora il Concessionario cedente non abbia provveduto alle operazioni sopra indicate di messa in pristino il Consorzio potrà provvedere d'ufficio addebitando le spese al Concessionario cedente.

Art. 15) - Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento approvato dal Consorzio in data 09/12/1998.

Modena,

**LA DITTA
CONCESSIONARIA**

IL PRESIDENTE

Allegato F al Regolamento per le Concessione Precarie di Natura Attiva


CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA – LEO – SCOLTENNA – PANARO

MODENA

ESEMPLIFICAZIONI ILLUSTRATIVE DEI CASI DI MAGGIORE INTERESSE
PER LA BONIFICA INERENTI LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA
CONSERVAZIONE E LA POLIZIA DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO
PERTINENZE

R.D. 8 MAGGIO 1904 N° 368

TOMBINI DI SCOLO




Possono essere costruiti, dietro rilascio di concessione.
Verrà prescritto che venga mantenuto il transito sull'argine
e venga installata paratoia o ventola, in quanto il Consorzio
si riserva di regolare, in modo insindacabile l'invaso del canale

La costruzione e la manutenzione del manufatto sono a carico della ditta.

COSTRUZIONE DI ARGINI PER:


- allevamenti ittici
- giochi da caccia
- lagoni per liquami



Non occorre presentare alcuna domanda.

Non sarà concesso, in NESSUN CASO, di non rispettare la distanza minima di 10 metri dai cigli dei canali.


PONTI – PONTICELLI - TOMBINAMENTI



Possono essere costruiti, su rilascio di CONCESSIONE.


Nei casi contemplati la luce libera del ponte/tombinamento deve garantire una efficienza idraulica equivalente alla luce del canale libero

CANCELLI




Possono essere costruiti, sul rilascio di CONCESSIONE.
Nel caso di cancelli posti in senso normale al canale,
che impedirebbe il transito lungo l'argine, verrà richiesto
che una chiave venga consegnata al guardiano di zona.

FABBRICATI




d= distanza di rispetto: da 4 a 10 metri dal ciglio dei canali.
Occorre la domanda, per ottenere NULLA – OSTA, per costruire da 4 a 10 metri di distanza, che verrà rilasciato a giudizio del Consorzio, caso per caso.
La distanza di rispetto resta valida anche nel caso di canali tombinati.



d = canali arginati; la distanza di rispetto (da 4 a 10 metri) va misurata dal piede dell'argine.

TUBAZIONI E CAVI INTERRATI
(parallelismi con canali consorziali)




d = distanza di rispetto: da 4 a 10 metri dal ciglio dei canali o dal piede degli argini.

Occorre la domanda, per ottenere NULLA OSTA, per la posa da 4 a 10 metri di distanza, che verrà rilasciato a giudizio del Consorzio, caso per caso.


La distanza di rispetto resta valida anche nel caso di canali tombinati.

TUBAZIONI E CAVI INTERRATI
(parallelismi con canali consorziali)




Per i canali fiancheggiati da strade, viene consentita la posa di tubazioni e cavi a distanza inferiore a ml. 4 (solo lato strada). Occorre la domanda per ottenere concessione per la posa a distanza inferiore a ml. 4, che verrà rilasciata a giudizio del Consorzio, caso per caso. Detta norma resta valida anche nel caso di canali tombinati.


RECINZIONI



d = distanza di rispetto: da 4 a 10 metri dal ciglio dei canali.
 Occorre la domanda, per ottenere NULLA OSTA, per costruire da 4 a 10 metri di distanza, che verrà rilasciato a giudizio del Consorzio, caso per caso.






Canali arginati: la distanza di rispetto (da 4 a 10 metri) va misurato da piede dell'argine.



Per i canali tombinati le recinzioni potranno essere costruite a distanza da zero a 4 ml. dal ciglio dei canali, considerati nella loro sezione originale a cielo aperto.
 Occorre la domanda per ottenere CONCESSIONE alla costruzione da zero a 4 ml. di distanza, che verrà rilasciato a giudizio del Consorzio, caso per caso.


LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE AEREE ENEL E TELECOM



d = distanza minima ml. 10.-

L1-L2-L3-L4) ATTRAVERSAMENTI CON TUBAZIONI O CAVI


ATTRAVERSAMENTI SUPERIORI:



Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti senza costituire ostacolo al deflusso delle acque ed alla esecuzione dei lavori di manutenzione.

RILASCIO DI CONCESSIONE

ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI:



Nel caso di tubazioni di metanodotti, oleodotti o cavi elettrici, sarà opportuno eseguire il rivestimento di un tratto di canale in corrispondenza dell'attraversamento

CONCESSIONE